

Vista la nota n. 543/2022 del 23 giugno 2022, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nella Prima e nella Seconda fase;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030 è determinato nella misura dell'1,60 per cento.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 23 giugno 2022, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 9.440.001.000,00 euro, di cui 7.260.503.000,00 euro relativi alla Prima fase e 2.179.498.000,00 euro relativi alla Seconda fase.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 17 giugno 2022, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A03800

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 16 giugno 2022.

Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2011, n. 143, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate alla alimentazione umana, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2012, n. 135; dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2013, n. 149; dall'ordinanza ministeriale 13 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2014, n. 147; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2015, n. 135, come corretta con comunicato diramato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140/2015; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno



2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2016, n. 151; dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2017, n. 138; dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2018, n. 130; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2019, n. 138; dall'ordinanza 15 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2020, n. 154 e, da ultimo, dall'ordinanza 8 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2021, n. 165;

Visto il documento tecnico, redatto e trasmesso, ad esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del lago di Garda, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con nota n. 18586 del 4 novembre 2016 e condiviso, con nota 43094 del 10 novembre 2016 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento;

Considerato che in detto documento si propone di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio sulla base degli esiti del monitoraggio e si evidenzia che la situazione di contaminazione non presenterà apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni da detto monitoraggio, in ragione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille;

Considerato, altresì, che i cinque anni sono decorsi e che la situazione è rimasta sostanzialmente invariata e che, pertanto, si è ravvisata la necessità di predisporre un nuovo Piano di monitoraggio per l'anno 2022, recante «Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (*Anguilla anguilla*, Linnaeus, 1758) del lago di Garda», con l'obiettivo di verificare eventuali ed apprezzabili modifiche dei livelli di contaminazione e valutare la possibilità di poter tornare ad utilizzare a scopo alimentare esemplari dell'intera popolazione o eventualmente solo di alcune specifiche sottopopolazioni;

Tenuto conto che il documento sopra citato è stato condiviso formalmente tra le Autorità coinvolte con nota protocollo DGISAN n. 7298 del 3 marzo 2022 e che le attività inerenti il nuovo Piano di monitoraggio sono tuttora in corso e che, pertanto, si ritiene opportuno mantenere vigente, in attesa di ulteriori dati al riguardo, il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda e destinate alla alimentazione umana, come stabilito dalla ordinanza del 2011;

Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago di Garda, con la nota del 16 maggio 2022;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011 prorogato, da ultimo con l'ordinanza 8 giugno 2021, al 19 giugno 2022, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il 20 giugno 2022.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1759

22A03805

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2022.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico;

